

Legge regionale 21 ottobre 1986 , n. 41 - TESTO VIGENTE dal 05/08/2022

Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d' interesse regionale.

CAPO I

Il piano regionale per il trasporto pubblico locale

Art. 5

Finalità e contenuti del piano regionale per il trasporto pubblico locale(1)(2)(3)

Al fine di assicurare un sistema coordinato e integrato di trasporto per la mobilità delle persone e di favorire, altresì, l' integrazione strada - ferrovia, la Regione predispone il piano regionale per il trasporto pubblico locale.

Il piano regionale per il trasporto pubblico locale in armonia con gli indirizzi del piano regionale integrato dei trasporti ed in attuazione dei medesimi:

- a)** definisce la rete delle linee regionali di trasporto pubblico locale;
- b)** stabilisce le singole unità di gestione, costituite da una o più linee;
- c)** enuncia le direttive e i criteri cui devono conformarsi i piani di bacino del trasporto pubblico locale;
- d)** enuncia i criteri di economicità, di efficienza, di produttività - anche con il ricorso a valori parametrici - cui debbono ispirarsi o uniformarsi i servizi;
- e)** individua ed enuncia i criteri di intervento finanziario della Regione nel settore, sia in riferimento alle spese di gestione che di investimento;
- f)** determina le forme di coordinamento dei vari servizi e dei modi di trasporto.

Note:

1 Partizione di cui fa parte l'art. 5, abrogata da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.

2 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2

del medesimo articolo 36.

3 Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all'inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.

Art. 6

Elementi del piano regionale per il trasporto pubblico locale(1)(2)

Il piano regionale per il trasporto pubblico locale consta:

- a)** di una illustrazione esplicativa delle finalità e degli obiettivi specifici che si intendono perseguire con il piano stesso;
- b)** dell' individuazione grafica sul territorio delle linee di interesse regionale di trasporto pubblico locale;
- c)** dell' elencazione delle linee e dei percorsi assistibili da contributo a carico del Fondo nazionale trasporti;
- d)** delle previsioni di fabbisogno finanziario annuali, distintamente per spese di gestione e di investimento.

Note:

1 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.

2 Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all'inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.

Art. 7

Procedura di formazione del piano regionale per il trasporto pubblico locale(1)(2)

Il piano regionale per il trasporto pubblico locale è deliberato dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore alla viabilità, ai trasporti e traffici, ai porti ed attività emporiali, previo parere del Comitato regionale per il trasporto pubblico locale di cui al successivo articolo 12, sentiti gli enti locali interessati.

Il piano regionale per il trasporto pubblico locale può essere modificato o integrato in ogni tempo, quando sopravvengano ragioni di necessità o convenienza, con la medesima procedura di cui al comma precedente.

Note:

1 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.

2 Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.